

L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN CONTO PROPRIO

Un quadro sintetico della normativa
sull'utilizzo dei veicoli di lavoro intestati all'azienda



PUBBLICAZIONE A CURA DI

Andrea Demurtas

Responsabile Settore Trasporti e Logistica Confartigianato della Provincia di Ravenna

Caterina Luperto

Comandante Polizia Stradale Sezione di Ravenna

con il contributo di



**Camera di Commercio
Ravenna**



L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN CONTO PROPRIO

Un quadro sintetico della normativa
sull'utilizzo dei veicoli di lavoro intestati all'azienda

PUBBLICAZIONE A CURA DI

Andrea Demurtas

Responsabile Settore Trasporti e Logistica Confartigianato della Provincia di Ravenna

Caterina Luperto

Comandante Polizia Stradale Sezione di Ravenna

Si ritiene opportuno affrontare in modo sintetico gli aspetti relativi alla gestione degli automezzi in conto proprio, problematica che interessa tutte le imprese che si avvalgono per la loro attività di veicoli sinergici all'attività stessa.

È opportuno rimarcare che questi veicoli sono intestati ad un'azienda (anche se individuale) e quindi ad una attività economica e, pertanto, sono soggetti a normative di utilizzo definite e non discrezionali, di conseguenza non si possono ritenere tali automezzi adatti anche alle esigenze personali del titolare, soci e dei dipendenti o collaboratori familiari. Parimenti il mezzo non può essere utilizzato per impieghi non correlati al lavoro.

In questa guida verranno trattate le problematiche relative agli automezzi che trasportano merci immatricolate come "autocarri", e non le vetture aziendali destinate al trasporto persone.

Le autovetture aziendali hanno un utilizzo sicuramente più libero e discrezionale rispetto a quelle immatricolate come autocarri anche perché non usufruiscono delle medesime agevolazioni.

È comunque rilevante notare che, se l'utilizzo a persone non legate lavorativamente all'azienda non costituisce violazione al Codice della Strada, il fatto di essere un bene ammortizzabile, in caso di controllo su strada della Guardia di Finanza, può costituire elemento per un successivo accertamento.

I RIFERIMENTI DI LEGGE

Il trasporto in “conto proprio” è definito in particolare dalla legge 6 giugno 1978 n. 298 e.s.m. all’art. 31, come “il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

DA NON DIMENTICARE MAI

SI DEFINISCE “TRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO” IN ALTERNATIVA AL “TRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI”

IL “CONTO TERZI” PUO’ ESEGUIRE TRASPORTI IN “CONTO PROPRIO”

IL “CONTO PROPRIO” NON PUO’ ESEGUIRE TRASPORTI IN “CONTO TERZI” ALTRIMENTI’ SI CONFIGURA UN “TRASPORTO ABUSIVO” (si incorre nel fermo del mezzo per 3 mesi e sequestro della merce.)

I veicoli in “Conto Proprio” sono intestati ad un’azienda (anche se individuale) e quindi ad una attività economica e sono soggetti a normative di utilizzo definite e non discrezionali.

Non si possono ritenere tali automezzi adatti anche alle esigenze personali del titolare.

Ugualmente il mezzo non può essere lasciato ai dipendenti per impieghi non correlati al lavoro.

IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI E LICENZA IN CONTO PROPRIO

Il trasporto in Conto Proprio è subordinato al possesso di un'apposita licenza che viene rilasciata dalla Provincia ove ha sede l'impresa, previa richiesta da parte dell'interessato. Non occorre richiedere la licenza alla Provincia qualora si intenda esercitare l'autotrasporto di cose in conto proprio con veicolo di massa complessiva fino a 6 tonnellate.

Nella licenza vengono indicate le cose o categorie merceologiche che possono essere oggetto di trasporto, l'elenco è tassativo, ed è considerato trasporto abusivo il trasporto di cose non elencate nella licenza. È rilasciata per ogni singolo veicolo.

La Licenza contiene le indicazioni relativi al veicolo, al titolare, alle cose o "classi di

cose" autorizzate al trasporto e si estende anche ai rimorchi e semirimorchi agganciati alla motrice o al trattore cui si riferisce.

Per veicoli non superiori a 3 ton. di portata utile la Licenza è rilasciata su semplice presentazione di domanda; mentre per i veicoli superiori a 3 ton. di portata utile il rilascio della Licenza è subordinato al parere di apposita commissione ed alla presentazione di specifici documenti

Per imprese di Nuova Costituzione può essere rilasciata licenza provvisoria della durata massima di 18 mesi.

L'apposita Commissione Provinciale deve esprimere il proprio assenso anche nel caso di incremento o sostituzione del mezzo in quanto la licenza è legata al singolo e definito veicolo.

LE CLASSI DI TRASPORTO DI COSE

La licenza di trasporto in conto proprio viene rilasciata con le "Classi di Cose" che si possono trasportare e che devono essere congrue con l'attività svolta dall'impresa.

Ogni Classificazione di merci trasportabili è divisa in sottoclassi.

La non congruità delle merci trasportate con quelle previste nella licenza comporta ulteriori accertamenti da parte degli organi di polizia che possono arrivare a contestare anche il trasporto abusivo.

CHI PUÒ USARLI, CHI PUÒ ESSERE TRASPORTATO E CHI NO

CHI PUÒ USARLI

I veicoli immatricolati per l'impresa come "conto proprio" possono essere utilizzati esclusivamente da coloro che hanno un qualche rapporto di lavoro per l'impresa.

Quindi il titolare, gli eventuali soci, i dipendenti.

Il rapporto di lavoro deve essere dimostrato documentalmente, tramite busta paga o contratto di lavoro o di collaborazione con l'impresa.

Avere con se la busta paga o altra dichiarazione su carta intestata della ditta proprietaria del veicolo, fornisce agli agenti accertatori la certezza che il mezzo non sia oggetto di furto o appropriazione indebita.

CHI PUO' ESSERE TRASPORTATO

Possono essere trasportati solo coloro che lavorano per l'impresa o in una particolare commessa o possono dimostrare di essere in qualche modo professionalmente legati all'impresa proprietaria del veicolo. In caso di collaboratori/professionisti esterni occorre dimostrare cosa li lega all'impresa e/o quel determinato viaggio.

(esempio: un geometra può salire a bordo del mezzo di un'impresa edile se si recano a visitare un cantiere in cui lavora quell'impresa e vi è un legame anche con il professionista. Oppure si può trasportare un facchino o un eventuale gruista o altro addetto ad una mansione che in quel momento è parte dell'attività dell'azienda.)

COSA NON SI DEVE FARE

Non si possono trasportare in nessun momento amici o familiari o altre persone che non siano legate all'azienda, neanche alla sera o nel fine settimana.

Non si può "prestare" il veicolo a nessuno che non sia legato all'azienda.

I familiari dell'impresa a conduzione familiare possono guidare e/o essere trasportati sempre che sia possibile e dimostrabile il rapporto di lavoro in essere. (es. non si possono portare i figli a scuola o in altri luoghi).

MERCI TRASPORTABILI

Nell'automezzo aziendale si possono trasportare, di norma, solo le merci strettamente collegate all'attività che si svolge.

Devono essere compatibili con le "Classi di

Trasporto" per cui è stata richiesta la licenza in Conto Proprio.

Tali merci dovrebbero essere elencate nell'Elenco delle cose trasportate.

MERCI NON TRASPORTABILI

Non devono essere riscontrati trasporti di merce non legata all'attività.
(es. nel furgone di un edile o di un impiantista non ci dovrebbero essere colli di merci

alimentari - rischio che venga sanzionato un trasporto abusivo in conto terzi- artt. 26, 46 272/79 5000€, sequestro merce, fermo mezzo).

DOCUMENTO COSE TRASPORTATE

Il "Documento di Trasporto" con l'elenco delle cose trasportate è obbligatorio per tutti i mezzi in conto proprio con massa complessiva sup. 6 ton. e muniti di licenza per portata utile sup. alle 3 ton, mentre non è obbligatorio per i mezzi inferiori.
In pratica i veicoli senza l'obbligo di licenza rilasciata dalla amministrazione Provinciale

(che si ricorda essere obbligatoria dalle 6 ton.) non hanno bisogno di documento di trasporto beni viaggianti.
Si ricorda che, comunque, ogni materiale a bordo del mezzo deve essere di proprietà o in conto lavorazione dell'azienda proprietaria del mezzo e può essere oggetto di accertamento.

ESEMPIO DOCUMENTO COSE TRASPORTATE

Non esiste uno schema standard ma deve contenere un elenco di quello che si trasporta.
È oggettivamente difficile, soprattutto per alcune attività che prevedono diversa minuteria (es. impiantisti) avere un elenco aggiornato ed esaustivo di quanto si trasporta: ma in un eventuale accertamento si deve dare un elenco attendibile

È importante che contenga almeno queste informazioni:

VEICOLO (TIPO E TARGA)

DATA...

ORA DI PARTENZA....

ELENCO DELLE COSE REALMENTE TRASPORTATE ESEMPIO

- **Trapani....num. 1**
- **Manometro...num. 1**
- **Rubinetti.....num. 10**
- **Viti.....num. 200**
- **Lavabi....num. 1**
- **Bobina tubo rame mm.num. 2**

IL MATERIALE DI CONSUMO IN PARTENZA SARA' DIFFORME DURANTE LA GIORNATA

DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE

Questo documento dà la possibilità di trasportare merci non legate all'attività dell'impresa a condizione che esse siano per l'impresa.

Si deve dimostrare la proprietà della merce trasportata, sia pure con il "Documento di Trasporto Occasionale", tramite fattura o scontrino o nota di cessione di beni da privato.

Un esempio potrebbero essere regali di Natale che l'impresa è andata ad acquistare e porta in sede. Le merci non sono compatibili con l'attività dell'impresa ma servono, in ogni caso, all'impresa. Altro esempio potrebbe essere l'acquisto di mobilio.

Occorre evidenziare che in questo caso il tragitto del veicolo deve essere in qualche modo "coerente" con la sede dell'impresa.

In caso contrario, gli organi di polizia possono sanzionare l'"uso diverso" che comporta ritiro del libretto di circolazione (fermo del mezzo) per 1 mese e sanzione di 88 €.

Alla terza segnalazione di "uso diverso" può scattare l'obbligo del "cambio d'uso" del veicolo.

CONTO LAVORO

La merce trasportata in "Conto Lavoro" è considerata merce in conto proprio e quindi può essere trasportata senza problemi nei mezzi aziendali, è comunque necessario

avere al seguito un documento che ne attesti la regolarità del possesso, può andare bene anche una ricevuta firmata dal cliente.

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE

- **PATENTE DI GUIDA**
- **LIBRETTO DELL'AUTO** (intestato all'azienda e con specificato uso trasporto di merci in conto proprio)
- **ATTESTAZIONE DI FRUIBILITA' DEL MEZZO** (esempio busta paga)
- **ELENCO DELLE COSE TRASPORTATE**
- **DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE** (se serve)

LE PIU' FREQUENTI VIOLAZIONI ALLA GUIDA

Si evidenzia che il proprietario del veicolo, ovvero il legale rappresentante dell'azienda è sempre OBBLIGATO IN SOLIDO (art. 196 Cds).

In caso di verbale il proprietario viene sempre informato ed è corresponsabile dell'infrazione, ovvero deve pagare la sanzione nel caso questa non venga saldata da chi conduceva il veicolo.

ECCESSO DI VELOCITA

ART. 142

Chiunque supera di non oltre 10 km/h limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €41,00.

Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €159,00 e 3 punti di decurtazione sulla patente.

Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500,00 e decurtazione di 6 punti sulla patente nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €779,00 e decurtazione di 10 punti sulla patente di guida nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

NOTA BENE: in caso di contestazione non immediata di una sanzione per eccesso di velocità e recapito del verbale in azienda, viene richiesto il nome del conducente del veicolo in quel momento al fine della decurtazione dei punti sulla patente.

La mancata comunicazione del conducente comporta un'ulteriore sanzione di 286,00 euro al proprietario del mezzo.

MANCATO USO CINTURE DI SICUREZZA

ART. 172

Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €76,00 e decurtazione di 5 punti sulla patente di guida.

Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

USO DEL CELLULARE ALLA GUIDA

ART. 173

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di Polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani; Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di €152,00 e decurtazione di 6 punti patente.

NOTA BENE: Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Ci sono due normative che intervengono sullo stato di ebrezza dei conducenti i veicoli.

La più stringente è quella prevista dal D.M. 81/08 che prevede il tasso alcolico pari a zero per i lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.

Premesso che i conducenti non professionali (ovvero quelli che non hanno la guida come attività prevalente) di veicoli di massa complessiva inferiore a 3.5 ton potrebbero guidare con un tasso alcolico fino a 0,5 gr/l, va evidenziato che ai sensi della normativa sul lavoro che prevede tasso alcolico pari a zero per i lavoratori, gli agenti accertatori, pur non contestando alcuna infrazione del Codice della Strada, possono segnalarlo all'AUSL competente.

Per quanto riguarda i conducenti di veicoli (conto proprio e conto terzi) di massa complessiva sup 3.5 ton, l'art. 186 bis C.d.S. prevede che con tasso alcolico superiore a 0 fino a 0,5 gr/l sanzione 164 € e 5 punti patente e segnalazione all'ASL per ART.15DPR 309/90 che impedisce l'assunzione di sostanza alcoliche a tutte le categorie di lavoratori nell'espletamento del lavoro, anche per coloro non inquadrati come autisti.

ART. 186 CDS

Ci sono 3 fasce di infrazione in base al tasso riscontrato:

- superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)
- superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
- superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) si è puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500,00 e all'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi

qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) si è puniti con l'ammenda da €800 a €3.200, l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) si è puniti con l'ammenda da €1.500 a €6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con le pene dell'ultimo paragrafo predetto (ovvero le più pesanti).

Per ognuna è prevista la decurtazione di 10 punti sulla patente.

PNEUMATICI

Il mancato montaggio (art. 6 cds) e l'inefficienza (art. 79 cds) dei pneumatici invernali (obbligatori in molte parti d'Italia nel periodo invernale tra novembre e aprile mediamente) vengono punite con infrazioni da 80 euro e in caso di filtraggio da parte delle forze dell'ordine può essere sospesa la circolazione del veicolo e in caso di circolazione autostradale una ulteriore infrazione da 80 euro e 2 punti patente di guida (art. 176 cds).

MANCATA REVISIONE

La circolazione con un veicolo senza la prevista revisione o con revisione scaduta comporta il fermo del mezzo fino alla revisione ed una sanzione di 169,00 euro. Il mezzo può muoversi solo per andare alla revisione.

Questo fermo viene annotato nel libretto di circolazione.

Nel caso di utilizzo del veicolo fermo per mancanza di revisione, la sanzione diventa di 1.957,00 euro e fermo del veicolo per 90 giorni.

CQC - CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

La CQC è una "patente professionale" obbligatoria per la guida di veicoli superiori ai 3.5 t per tutti gli operatori inquadrati come autisti o aventi la guida come attività prevalente compresi i soci e i titolari d'azienda.

Sono esenti i conducenti di mezzi superiori ai 3.5 t purchè non siano inquadrati come autisti oppure la loro attività prevalente non sia il trasporto.

La CQC ha una dote di 20 punti e le infrazioni commesse durante la guida per lavoro che comportano decurtazione di punti dalla patente, vengo ridotti dalla CQC.

Nel caso alla CQC vengano detratti tutti i 20 punti, occorre seguire un corso di recupero punti.

La CQC ha validità di 5 anni, entro i quali va confermata seguendo un corso di 35 ore.

CRONOTACHIGRAFO (AUTOMEZZI SUPERIORI A 3.5 TON)

Veicoli adibiti al trasporto di merci ovvero trattori con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi agganciato

Questi automezzi hanno l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo (analogico o digitale) anche se utilizzati in "conto proprio", ovvero dell'osservanza del regolamento C.E n° 561/2006 che definisce e regola i tempi di guida e di riposo dei conducenti anche se non svolto in via prevalente o esclusiva.

Di seguito riportiamo quindi un sintetico vademecum sui Tempi di guida - tempi di riposo - orario di lavoro - corretto uso del cronotachigrafo

CRONOTACHIGRAFO

Durata di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto persone o cose (art. 174 C.d.S.)

CHI RIGUARDA:

Tutti coloro che conducono un veicolo, a carico o vuoto, con le seguenti caratteristiche:

- peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate per il trasporto di merci o di più di nove posti conducente compreso) per il trasporto di viaggiatori;
- sul territorio di tutti gli Stati membri della CEE;
- Autotrasportatori o conducenti;
- Italiani o stranieri;
- Tutti coloro che effettuano un trasporto per conto terzi o un trasporto per conto proprio;

SONO ESCLUSI

Nota bene: le esclusioni riguardano il tipo di automezzo e NON LA MANSIONE O L'INQUADRAMENTO del conducente

- Veicoli utilizzati per servizi pubblici quali i veicoli militari, vigili del fuoco, protezione civile, polizia, servizi di nettezza urbana, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, di PTT;
- Veicoli sanitari, di salvataggio o d'urgenza;
- Veicolo che effettuano soccorso stradale entro 100 km. dalla propria sede operativa;
- Trattori agricoli;
- Veicoli utilizzati per trasporti non commerciali di beni per scopi privati (ecc. trasporto di un cavallo, di una barca per il suo proprietario, d'equipaggiamenti sportivi)
- Veicoli di circo o di luna park;
- Veicoli di raccolta latte nelle fattorie;
- Veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio di linea il cui percorso non superi i 50 Km;
- Veicoli dei quali la velocità massima autorizzata appartiene a 40 Km/h.

Qualora il veicolo, di peso complessivo superiore a 3,5 ton. non superiore a 7.5 ton, venga utilizzato per trasporto di attrezzature, macchinari ecc.ecc, per completare l'attività lavorativa entro un raggio di 100km dalla sede operativa, è esente dalla normativa del cronotachigrafo purchè il conducente non sia inquadrato come autista e/o la sua attività prevalente non sia il trasporto.

NOTA BENE: il rispetto del Reg. 561/05 (tempi di guida e riposo dei conducenti) è prevalente rispetto alla normativa sul lavoro per quanto riguarda anche l'orario di impegno dei lavoratori, compresi i lavoratori autonomi ed i titolari o soci di azienda. Va quindi valutato, nell'organizzazione del lavoro, anche l'impegno di lavoro complessivo (non superiore di norma a 13 ore o 15 3 volte alla settimana) in caso vi siano compresi anche periodi di guida.

TEMPI DI GUIDA

Periodo di guida giornaliero

È costituito dalla somma dei tempi che un conducente trascorre effettivamente alla guida del/dei veicoli (o in modo frammentato o continuativamente).

- Periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore.

Può essere esteso a 10 ore giornaliere al massimo per due volte nella stessa settimana.

Periodo di guida settimanale

Periodo complessivo di guida settimanale 56 ore al massimo ma in due settimane consecutive non può in ogni caso superare le 90 ore (es: 56 ore di guida nella prima settimana e nella settimana successiva 34 ore complessive)

Periodi di Guida:

2 periodi di 4 ore e 30 minuti massime senza interruzione;

Le pause che il conducente deve effettuare per ogni periodo di guida sono così articolate:

- Una pausa di almeno 45 minuti (dopo massimo quattro ore e 30 di guida consecutiva);
- Oppure, due periodi, il primo di 15 e il secondo di 30 minuti minimo, fruiti entro il termine del periodo di 4 ore e 30 minuti di guida

PERIODI DI RIPOSO

Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero che spetta al conducente di un veicolo, può essere effettuato in unico periodo o essere frazionato in più periodi di breve durata.

In entrambi i casi è consentito l'effettuazione del riposo a bordo del veicolo (nel caso non si riesca a rientrare in tempo) a condizione che l'automezzo sia in sosta e sia munito di cuccette.

Periodo di riposo giornaliero

Almeno 11 ore consecutive, che potrebbero essere ridotte ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana;

Periodo di riposo giornaliero frazionato

I giorni in cui il riposo non è ridotto a 11 ore consecutive, può essere preso in due periodi separati nell'arco delle 24 ore, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore consecutive e il secondo di almeno 9 ore consecutive, in questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore

RIPOSO SETTIMANALE

Dopo un massimo di sei periodi consecutivi di 24 ore ciascuno, dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale, il conducente ha diritto ad un nuovo riposo settimanale.

Questo riposo non deve essere fruito preferibilmente di domenica o nei giorni festivi né lo stesso deve necessariamente essere sfruttato nel corso di una stessa settimana lavorativa.

- riposo settimanale regolare non deve essere inferiore a 45 ore consecutive.
- Il riposo settimanale ridotto ha una durata minima di 24 ore e tutta la parte mancante deve essere usfruita entro le 3 settimane successive e deve essere aggiunta a un periodo di riposo giornaliero.

Esempio se questa settimana ho effettuato un riposo settimanale di 35 ore le restanti le effettuo unendole alle 11 ore di riposo di un turno qualsiasi effettuando così 21 ore di riposo consecutivo e dandone atto sul retro del disco oppure stampando e annotando dietro allo scontrino del digitale.

RIPOSO IN DUE SETTIMANE CONSECUTIVE

In due settimane consecutive i conducenti devono effettuare:

- Almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure:
- Un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto con una durata minima di almeno 24 ore.

In quest'ultimo, la riduzione della durata del riposo deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente che deve essere fatto entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui è stato effettuato il riposo ridotto. (vedi sopra)

Tale periodo di riposo compensativo deve essere necessariamente unito ad un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore oppure ad un periodo di riposo settimanale (regolare o ridotto).

DEROGHE AL PERIODO DI RIPOSO

Conducente

Il conducente può derogare (per sicurezza al conducente, al mezzo ed al carico) alle disposizioni relative alla durata massima della guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato, documentando tale superamento di guida, annotando i motivi che l'hanno resa necessaria sul foglio di registrazione (per cronotachigrafo analogico) o, per il crono digitale, sul retro della stampa giornaliera.

Veicolo trasportato da una nave traghetto o convoglio ferroviario

Qualora un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, a condizione che:

- La parte del riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliera fruita a bordo della nave o traghetto o del convoglio ferroviario;
- Il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un'ora prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
- Le formalità doganali sono comprese nelle operazioni d'imbarco o sbarco;
- Durante le due parti del riposo giornaliero, il conducente deve poter disporre di un letto o di una cuccetta.

Dopo 6 ore di riposo si giunge in porto, si sbarca e si ha 1 ora massimo per raggiungere un luogo in cui usufruire delle restanti 3 o 5 ore (dipende da che riposo si intende effettuare) ricordandosi di annotarlo sempre dietro il disco o la stampa del cronotachigrafo digitale.

CONTROLLI EFFETTUATI DALL'IMPRESA

L'impresa deve organizzare il servizio di un trasporto su strada, in modo tale che i membri dell'equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni del presente accordo.

Cronotachigrafo

Tipo omologato CEE, anche i fogli di registrazione da inserire nell'apparecchio

COMPILAZIONE DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE

È opportuno evidenziare che ogni conducente deve dimostrare, ad un controllo degli agenti accertatori, le registrazioni (dischi, smart card, modulo assenza conducente) dei 28 giorni precedenti.

Per cui tali elementi devono sempre essere accompagnare l'autista. (es. in un'azienda con più veicoli usati da più autisti, mai lasciare sul veicolo i dischi, ogni autista deve avere sempre i suoi a disposizione.

Il conducente prima di iniziare il viaggio deve compilare la parte centrale del foglio di registrazione (il disco) con tutti i dati richiesti quali:

- Nome e cognome
- Luogo di partenza e luogo d'arrivo
- Data di partenza
- Chilometri (lettura del contachilometri) del luogo di partenza.

Giunto a destinazione, il conducente deve scrivere

- Data d'arrivo;
- Valore dei chilometri indicato al momento dell'arrivo;
- Km percorsi.

ALCUNE AVVERTENZE NELL'USO DEL CRONOTACHIGRAFO

Durata del foglio di registrazione: 24 ore dal momento dell'inserimento

(es. se è inserito alle ore 20 deve essere sostituito alle ore 20 del giorno successivo).

Cambio di veicolo durante il viaggio: il conducente deve usare sempre lo stesso foglio annotandovi la targa del nuovo veicolo

e i chilometraggio del nuovo veicolo.

Se due conducenti si alternano alla guida durante un viaggio col medesimo veicolo, ogni conducente deve essere munito di un proprio foglio di registrazione o di propria smart card per il cronodigitale.

Il disco cronotachigrafico deve essere "chiuso" ogni volta che viene sostituito o che termina la giornata lavorativa.

Con il crono digitale bisogna effettuare l'inizio turno e il fine turno utilizzando la macchina oppure attraverso l'inserimento e il disinserimento della smart-card.

Avaria del dispositivo

Se durante il viaggio, il cronotachigrafo si rompe o resta fermo, deve essere riparato nel più breve tempo possibile. Se il veicolo è in viaggio e questo ha durata inferiore a sette giorni, può essere riparato quando il veicolo è rientra in sede.

Per tutto il periodo di tempo in cui il dispositivo è inefficiente, il conducente deve riportare manualmente tutti i dati relativi ai periodi di guida e di riposo.

CONSERVAZIONE DEL FOGLIO (DISCHI) DI REGISTRAZIONE

Anche gli autisti e le imprese con veicoli in "conto proprio" devono conservare i fogli di registrazione dei viaggi (c.d. dischi) o effettuare lo scarico dei dati dalla smart card digitale.

Conducente: deve conservare i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli inerenti i 28 giorni precedenti in cui egli ha guidato compreso il Modulo di Assenza del Conducente.

Impresa: è tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno e a rilasciare copia ai conducenti che ne facciano richiesta.

Manutenzione del cronotachigrafo deve essere inoltre sottoposto a controllo periodico annuale presso un'officina autorizzata indipendentemente dai guasti o difetti di funzionamento.

CRONOTACHIGRAFO DIGITALE

I dati del Cronotachigrafo digitale devono essere "scaricati" (su ausilio informatico e/o cartaceo per controlli) dall'impresa.

- Carta conducente deve essere scaricata dei dati ogni 3 settimane

- Impresa: deve scaricare i dati del cronotachigrafo attraverso la propria "smart card" ogni 3 mesi

Tutti i dati suddetti vanno conservati per un anno.

MODULO DI ASSENZA DEL CONDUCENTE

(il modulo può essere richiesto all'Ufficio Trasporti e Logistica della Confartigianato della Provincia di Ravenna)

Il Modulo di Assenza del Conducente va compilato dal Legale Rappresentante o suo delegato (nel caso del lavoratore autonomo, ovviamente da se stesso) e controfirmato dall'autista ogni qualvolta manchino i fogli di registrazione giornalieri (sia per cronotachigrafo digitale che analogico).

Riguarda tutti coloro che guidano l'automezzo e sono soggetti alla normativa del cronotachigrafo.

Anche chi guida il veicolo saltuariamente, deve avere un "Modulo di assenza del Conducente" che comprenda tutto il periodo (data e ora) tra due giorni di guida se non consecutivi.

Va compilato a macchina o al computer e "giustifica" la mancanza delle registrazioni in caso di assenza per:

- Malattia
- Ferie
- Recupero
- Altre mansioni non di guida
- Guida di mezzi esclusi dal Reg. 561/06 (uso del cronotachigrafo)
- Era disponibile

Tale modulo va conservato dall'autista insieme alle registrazioni del cronotachigrafo per 28 giorni e successivamente in azienda per un anno.

ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' (1)
REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS (2)

Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'operazione di trasporto.

Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato

Parte da compilarsi a cura dell'Impresa

1. Nome dell'Impresa:
2. Indirizzo, codice postale, città, paese:
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):
4. Fax (compreso il prefisso internazionale):
5. E-mail:

Il/la sottoscritto/a:

6. Cognome e nome:
7. Posizione all'interno dell'impresa:

Dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome:
9. Data di nascita (giorno, mese, anno):
10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:
11. Che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno):

per il periodo:

12. dal (ora, giorno, mese, anno):
13. al (ora, giorno, mese, anno):
14. era assente per malattia (*)
15. era in ferie (*)
16. era in congedo o in recupero (*)
17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)
18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19. era disponibile (*)

20. Luogo: Data:

Firma

21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: Data:

Firma del conducente

(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: [http:// ec.europa.eu](http://ec.europa.eu)
(2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada
(*) Barrare solo una delle caselle

ORARIO DI LAVORO DEL LAVORATORE

Se il lavoratore non è inquadrato come autista o l'attività di trasporto NON è prevalente, vale la normativa sull'orario di lavoro come da CCNL, ma deve in ogni caso rispettare la tempistica di guida e riposo prevista dal Regolamento CE 561/05 di seguito illustrata.

Se il lavoratore è inquadrato come autista o l'attività di trasporto è prevalente, vale la normativa del settore trasporti:

L'orario di lavoro per il personale addetto alle attività di autotrasporto è costituito da ogni periodo compreso fra l'inizio e fine del lavoro durante il quale il lavoratore si trova sul posto di lavoro stesso.

Lavoratore mobile: il periodo di lavoro comprende il tempo che il lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro, ed esercita le sue funzioni o attività sul posto di lavoro

- Periodo sul veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
- In qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

L'orario di lavoro comprende

- Attività di guida del veicolo;
- Carico e scarico, supervisione di salita e discesa di passeggeri dal veicolo, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo;
- Tutte le operazioni volte a garantire la sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli

obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso;

- Sorveglianza operazioni di carico e scarico;
- disbrigo delle formalità amministrative di polizia, dogana o altro.

• Sono compresi nell'orario di lavoro anche i periodi durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.

Nell'orario di lavoro non sono compresi

- Periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- Periodi di interruzione dalla guida;
- Riposi giornalieri e riposi intermedi;
- Tempi di disponibilità, cioè periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori.

• Tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo, per i lavoratori che guidano in squadre
Di norma l'orario di lavoro giornaliero è di massimo:

- 13 ore se si effettua il riposo giornaliero regolare (9 ore di guida + 4 di altre mansioni + 11 di riposo)
- 15 ore se si effettua il riposo giornaliero ridotto (9 ore di guida + 6 di altre mansioni + 9 di riposo)

DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE

L'orario medio di Lavoro di un lavoratore mobile o di un autotrasportatore autonomo dovrebbe essere di 48 ore settimanali, mentre quello massimo non può superare le 60 ore.

La possibilità di superare il limite di 48 ore settimanali per arrivare fino a 60 ore è ammessa solo nel caso in cui la media dei tempi lavorati per una settimana, in un periodo di 4 mesi, non superi le 48 ore (eventuali deroghe possono essere previste con accordi sindacali territoriali e o aziendali

comunque il periodo massimo per il calcolo della media delle 48 ore settimanali non può superare i 6 mesi)

Riposi minimi durante La giornata:

- 30 minuti per impegni da 6 a 9 ore;
- 45 minuti se si superano le 9 ore;
- 15 minuti consecutivi è il periodo minimo di riposo

Lavoro notturno

È definito lavoro notturno quello svolto per almeno 4 ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00, l'orario di lavoro giornaliero non può superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.

TABELLA RIEPILOGATIVA

PERIODO	REGOLA	ALTERNATIVA / DEROGHE
Guida ininterrotta	Max 4h e 30'	nessuna
Pausa	Min 45'	2 interruzioni: una da 15' ed una da 30'
Periodo di guida giornaliero	Max 9h	10 ore due volte a settimana
Giorni consecutivi alla guida	Max 6h	nessuna
Guida su una settimana consecutiva	Max 56h	nessuna
Guida su due settimane consecutiva	Max 90h	nessuna
Riposo giornaliero	Min 11h consecutive	un periodo di 3h ininterrotto + 9 ore ininterrotte un periodo di 9h ininterrotte max 3 volte a settimana
Riposo settimanale	Min 45h	nel corso di due settimane consecutive è concesso un periodo di riposo settimanale regolare (45h) e un periodo di riposo settimanale ridotto (24h). La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimane in questione
Tempo di lavoro giornaliero	Max 13h	15h 3 volte a settimana (quando si fanno 9 ore di riposo)
Tempo di lavoro settimanale	Di norma 48h si può arrivare a 60h	la possibilità di superare le 48h settimanali per arrivare fino a 60h è ammessa solo nel caso in cui la media dei tempi lavorati per una settimana, in un periodo di 4 mesi, non superi le 48h (salvo eventuali accordi sindacali)